

DELIBERAZIONE 28 FEBBRAIO 2023
66/2023/S/IDR

**PROROGA DEL TERMINE PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA DEL
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PRESCRITTIVO AVVIATO CON DETERMINAZIONE
DSAI/45/2018/IDR**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1240^a riunione del 28 febbraio 2023

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 12, lettera p) e l'articolo 2, comma 20, lettere a), c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999, recante "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato" (di seguito: d.P.C.M. 29 aprile 1999);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 recante "Obblighi di natura informativa per gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico. Definizione di un protocollo informatico unificato per la trasmissione di dati e

documenti. Creazione di un elenco pubblico degli esercenti recante dati essenziali ai fini dell'informazione di utenti e consumatori”;

- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013”;
- la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi” e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr), nonché il suo Allegato A, recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e s.m.i. (di seguito: MTI);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)” e s.m.i. (di seguito: RQSII);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 14 settembre 2017, 627/2017/R/idr (di seguito: deliberazione 627/2017/E/idr);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità DSAI/45/2018/idr del 14 giugno 2018 (di seguito: determinazione DSAI/45/2018/idr).

CONSIDERATO CHE:

1. Nel corso dell’audizione finale del Comune di Capoterra (di seguito: Comune) innanzi al Collegio dell’Autorità, tenutasi il 7 febbraio 2023, nonché con la successiva istanza trasmessa in data 14 febbraio 2023 (acquisita con prot. Autorità 10489), il Comune ha chiesto all’Autorità una proroga di 90 giorni per l’adozione del provvedimento finale del procedimento sanzionatorio e prescrittivo avviato con determinazione DSAI/45/2018/idr “*per portare a compimento le attività volte al superamento delle criticità evidenziate nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie dell’11 novembre u.s.*”.

CONSIDERATO CHE:

2. Già nel corso dell'audizione finale innanzi al Collegio, il Comune ha dichiarato: a) quanto alle condotte contestate nell'atto di avvio del procedimento *sub* i. e ii. (relative alle violazioni tariffarie dell'articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione 88/2013/R/idr e dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della deliberazione 643/2013/R/idr), che sono in corso le verifiche in ordine ai costi sostenuti dal Comune, alle tariffe applicate dal 2011 al 2019 e alle tariffe corrette da applicare per il periodo regolatorio 2012-2015 (oggetto di contestazione) al fine di elaborare simulazioni tariffarie e, conseguentemente, determinare gli eventuali conguagli da operare nella predisposizione tariffaria MTI-3; b) quanto alla condotta contestata nell'atto di avvio del procedimento *sub* iv. (relativa alla violazione dell'articolo 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'articolo 7, comma 4 della deliberazione 643/2013/R/idr e dell'articolo 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr per la mancata adozione della Carta dei Servizi), di voler rimediare alle attuali criticità della Carta dei Servizi adottata nel marzo del 2020, c) di avere già provveduto alla cessazione delle violazioni contestate *sub* iii. (relativa alla mancata applicazione della componente UI1) e v. (relativa alla mancata iscrizione all'Anagrafica Operatori).
3. Successivamente, con la nota del 14 febbraio 2023 (prot. Autorità 10489), il Comune, a conferma di quanto dichiarato nel corso dell'audizione finale, ha trasmesso, tra l'altro, a) documentazione attestante l'applicazione della componente UI1 dall'anno di imposta 2019 e b) email di conferma dell'iscrizione del Comune all'Anagrafica Operatori dell'Autorità in data 6 febbraio 2023.

RITENUTO CHE:

4. La proroga formulata dal Comune con la nota del 14 febbraio 2023 risulta finalizzata a portare a compimento le attività volte al superamento delle criticità ad oggi sussistenti con riguardo alle condotte contestate nell'ambito del presente procedimento e, nella specie, di quelle *sub* i., ii. e iv.;
5. il periodo di 90 giorni appare congruo e il trascorrere dello stesso, anche tenendo conto della complessiva durata del procedimento giustificata dalla sua complessità, non sia idoneo ad arrecare alcun pregiudizio all'esercizio dei poteri dell'Autorità;
6. per le ragioni di cui sopra, non si ravvisino ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza di proroga

DELIBERA

1. di prorogare di 90 giorni, e quindi al 19 giugno 2023, il termine per l'adozione del provvedimento finale del procedimento avviato dall'Autorità con determina DSAI/45/2017/idr;

2. di assegnare al Comune di Capoterra il termine di 90 giorni, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento di proroga, per il compimento delle attività necessarie al superamento delle criticità evidenziate nella comunicazione delle risultanze istruttorie trasmesse dal responsabile del procedimento con nota prot. 57608 del 11 novembre 2022, con riferimento alle violazioni *sub* i., ii. e iv.;
3. di comunicare il presente provvedimento al Comune di Capoterra (C.F. 80018070922), mediante pec all'indirizzo comune.capoterra@legalmail.it, all'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, mediante pec all'indirizzo protocollo@pec.egas.sardegna.it, ad Abbanoa S.p.A., mediante pec all'indirizzo protocollo@pec.abbanoa.it, e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

28 febbraio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini